

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 267

3 ottobre 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2490/74 della Commissione, del 2 ottobre 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 2491/74 della Commissione, del 2 ottobre 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

Regolamento (CEE) n. 2492/74 della Commissione, del 1° ottobre 1974, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi importati 5

★ Regolamento (CEE) n. 2493/74 della Commissione, del 2 ottobre 1974, recante adattamento delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva 7

Regolamento (CEE) n. 2494/74 della Commissione, del 2 ottobre 1974, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione dell'uva da tavola originaria della Bulgaria e della Romania 8

Regolamento (CEE) n. 2495/74 della Commissione, del 2 ottobre 1974, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 10

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

74/487/CEE :

Decisione della Commissione, del 16 settembre 1974, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la cinquantaduesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72 12

Sommario (seguito)

74/488/CEE :	
Decisione della Commissione, del 16 settembre 1974, relativa alla determinazione dell'importo massimo per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere al Bangladesh nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2229/74	14
74/489/CEE :	
Decisione della Commissione, del 16 settembre 1974, relativa alla determinazione dell'importo massimo per la fornitura di butteroil nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2211/74	15
74/490/CEE :	
Decisione della Commissione, del 16 settembre 1974, relativa alla fornitura di burro a Malta a titolo di aiuto alimentare	16
74/491/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 17 settembre 1974, che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	18
74/492/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 17 settembre 1974, che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione in Sicilia di materiali di moltiplicazione standard della vite, soggetti a requisiti ridotti	19
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	21
Procedure aperte	23
Procedure ristrette	28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2490/74 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 1974
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole
e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2016/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2016/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 1^o. 8. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 ottobre 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	0 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽¹⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	18,72
11.02 A 1a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A 1b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(2) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(3) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(4) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(5) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2491/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1974

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 210 del 1^o. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 ottobre 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (*)

(u.c.t.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(*) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2492/74 DELLA COMMISSIONE
del 1° ottobre 1974
che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1937/74 del 24 luglio 1974 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1570/70 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del predetto regolamento, induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1974.

Per la Commissione

F.O. GUNDELACH

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25.

ALLEGATO

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari/100 kg lordi						
		FB/Flux	Dkr	DM	FF	Lit.	Fl.	£
1.	Limoni :							
1.1	— Spagna	1 383	215,89	93,43	166,97	23 202	95,18	15,09
1.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	—	—	—	—	—	—	—
1.3	— Paesi dell'Africa australe	1 486	231,98	100,39	179,41	24 931	102,27	16,21
1.4	— Altri paesi dell'Africa e rivieraschi del Mediterraneo	1 056	164,95	71,38	127,57	17 728	72,72	11,53
1.5	— USA	1 499	234,06	101,29	181,02	25 154	103,19	16,36
1.6	— Altri paesi	1 175	183,42	79,38	141,86	19 712	80,86	12,82
2.	Arance dolci :							
2.1	— Paesi rivieraschi del Mediterraneo :							
2.1.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne) Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Va- lencia late, Maltesi bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin	—	—	—	—	—	—	—
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltesi sanguigne	—	—	—	—	—	—	—
2.1.3	— Altre varietà	—	—	—	—	—	—	—
2.2	— Paesi dell'Africa australe	963	150,39	65,08	116,31	16 162	66,30	10,51
2.3	— USA	1 050	163,96	70,95	126,80	17 620	72,28	11,46
2.4	— Brasile	612	95,64	41,39	73,97	10 279	42,16	6,68
2.5	— Altri paesi	896	139,92	60,55	108,21	15 037	61,68	9,78
3.	Pompelmi e pomeli :							
3.1	— Tunisia, Marocco, Algeria	—	—	—	—	—	—	—
3.2	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)
3.3	— Paesi dell'Africa australe	1 396	218,05	94,36	168,63	23 434	96,13	15,24
3.4	— USA	1 104	172,33	74,58	133,28	18 521	75,98	12,04
3.5	— Altri paesi d'America	1 033	161,29	69,80	124,74	17 334	71,11	11,27
3.6	— Altri paesi	—	—	—	—	—	—	—
4.	Clementine	—	—	—	—	—	—	—
5.	Mandarini, compresi i Wilkings	1 344	209,84	90,81	162,29	22 552	92,51	14,67
6.	Monreales e mandarini Satsumas	—	—	—	—	—	—	—
7.	Tangerini	1 271	198,51	85,90	153,52	21 333	87,52	13,87

(¹) Il valore medio forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 2295/74 del 3 settembre 1974 (GU n. L 244 del 6. 9. 1974).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2493/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1974

recante adattamento delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, per consentire la realizzazione di operazioni all'inizio di una nuova campagna, l'articolo 7 bis del regolamento n. 171/67/CEE prevede la possibilità di adattare la restituzione fissata in anticipo per un'esportazione realizzata nel primo mese della campagna di commercializzazione successiva a quella durante la quale è stata presentata la domanda di fissazione anticipata in funzione del prezzo d'entrata in vigore l'ultimo mese di quest'ultima campagna;

considerando che, tenuto conto della situazione del commercio internazionale dell'olio d'oliva, occorre prevedere l'applicazione delle predette disposizioni per tutte le esportazioni di olio d'oliva in piccoli imballaggi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo della restituzione fissata in anticipo anteriormente al 31 ottobre 1974 per esportazioni di olio d'oliva realizzate tra il 1° e il 30 novembre 1974 viene adattato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese di ottobre 1974.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

(5) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2494/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1974

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione dell'uva da tavola originaria della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1363/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, che fissa per la campagna 1974 i prezzi di riferimento dell'uva da tavola⁽³⁾, fissa il prezzo di riferimento di questi prodotti della categoria di qualità I, per il mese di ottobre 1974, a 19,8 unità di conto per 100 kg netti;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾;

considerando che per l'uva da tavola bulgara e rumena i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per due giorni di mercato consecutivi ad un livello infe-

riore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che per questa uva da tavola è stata pertanto istituita una tassa di compensazione;

considerando che i prezzi d'entrata attualmente disponibili per queste due provenienze inducono ad applicare una tassa unica pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei prezzi d'entrata medi stabiliti per ciascuna provenienza; che pertanto, occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2486/74 della Commissione, del 1° ottobre 1974, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione dell'uva da tavola in provenienza dalla Romania⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'importazione dell'uva da tavola originaria della Bulgaria e della Romania di cui alla sottovoce 08.04 A I della tariffa doganale comune, viene riscossa una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 7,4 unità di conto per 100 kg netti.
2. Il regolamento (CEE) n. 2486/74 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1974.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.⁽³⁾ GU n. L 147 del 1. 6. 1974, pag. 44.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 265 del 2. 10. 1974, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2495/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1974

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2440/74 ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è neces-

sario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 261 del 27. 9. 1974, pag. 55.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 ottobre 1974 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		10	11	12	1	2	3	4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1974

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la cinquantaduesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72

(74/487/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/74⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente differenziato secondo il tenore in materie grasse del

burro o sia deciso di non dar corso alla gara; che l'importo del deposito cauzionale di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo minimo di vendita e il prezzo di mercato del burro;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della cinquantaduesima gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto indicato e determinare in conseguenza il deposito cauzionale di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la cinquantaduesima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 10 settembre 1974,

- a) il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 90 u.c./100 kg di burro, avente tenore in materia grassa uguale o superiore a 82 %,
- b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, commi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1259/72,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

(5) GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

(6) GU n. L 240 del 3. 9. 1974, pag. 5.

il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a
99 u.c./100 kg di burro.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1974.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1974

relativa alla determinazione dell'importo massimo per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere al Bangladesh nell'ambito della procedura di cui al regolamento (CEE) n. 2229/74

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/488/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2229/74 della Commissione, del 28 agosto 1974, relativo alla gara per le spese di una fornitura di latte scremato in polvere al Bangladesh a titolo d'aiuto alimentare⁽³⁾, l'organismo d'intervento francese ha indetto una gara per la fornitura cif di una partita di 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere con destinazione Chittagong (Bangladesh);

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1885/73 della Commissione, del 12 luglio 1973, relativo alla gara per le spese di fornitura a titolo dell'aiuto alimentare di latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare l'importo massimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2229/74 è fissato a 323 000 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(²) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

(³) GU n. L 236 del 29. 8. 1974, pag. 14.

(⁴) GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1974

relativa alla determinazione dell'importo massimo per la fornitura di butteroil nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2211/74

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/489/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2211/74 della Commissione, del 12 agosto 1974, relativo ad una gara per una fornitura di butteroil a Malta a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, l'organismo d'intervento francese ha indetto una gara per la fabbricazione e le spese di fornitura di una partita di 120 tonnellate di butteroil destinate a Malta;considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1365/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, relativo alle forniture di butteroil a titolo dell'aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in considerazione delle offerte ricevute, è opportuno fissare l'importo massimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2211/74 è fissato a 276 116 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.⁽³⁾ GU n. L 233 del 24. 8. 1974, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 10. 6. 1974, pag. 46.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1974

relativa alla fornitura di burro a Malta a titolo di aiuto alimentare

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/490/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 530/74 del Consiglio, del 4 marzo 1974, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed a taluni organismi internazionali⁽³⁾, prevede fra l'altro la messa a disposizione di Malta di 150 tonnellate di butteroil; che l'articolo 1 di detto regolamento prevede che il quantitativo in questione possa essere consegnato sotto forma di burro o di butteroil; che Malta ha presentato una domanda di fornitura di 36 tonnellate di burro pari a un quantitativo di 30 tonnellate di butteroil;

considerando che l'articolo 2 del suddetto regolamento prevede che l'inoltro fino allo stadio fas debba essere oggetto di una procedura di gara, salvo quando si tratti di casi eccezionali per cui si può ricorrere ad una procedura a trattativa privata;

considerando che, tenuto conto dell'urgenza e dell'esiguo quantitativo di burro da trasportare, è necessario ricorrere per la fornitura in oggetto alla procedura a trattativa privata;

considerando che, tenuto conto delle scorte a disposizione degli organismi d'intervento e della situazione del mercato del burro, il quantitativo di burro in questione può essere fornito dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 530/74, si procede alla fornitura a Malta di 36 tonnellate di burro.

2. Per quanto riguarda la qualità e l'imballaggio, il burro soddisfa alle condizioni fissate nell'allegato.

Articolo 2

1. Il burro è ritirato presso l'organismo d'intervento francese.

2. Il burro deve essere consegnato fas, porto di Sète (Francia), a una data che verrà fissata dall'organismo d'intervento francese, posteriore al 14 e anteriore al 31 ottobre 1974.

Articolo 3

Ai fini della determinazione dell'importo delle spese relative alla fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'organismo d'intervento interessato stipula un contratto a trattativa privata alle condizioni meno onerose.

L'organismo d'intervento francese trasmette immediatamente alla Commissione copia del contratto a trattativa privata.

Articolo 4

Il burro fornito a titolo della presente decisione non beneficia di restituzione né di importo compensativo (monetario o adesione).

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

(3) GU n. L 65 del 7. 3. 1974, pag. 46.

*ALLEGATO***I. Qualità del burro**

- a) tenore minimo di materia grassa del latte : 82 %,
- b) tenore massimo d'acqua : 16 %,
- c) fabbricato con crema acida pastorizzata.

II. Condizioni di imballaggio

- a) in blocchi di 25 kg,
 - b) gli imballaggi devono essere di materiali resistenti, concepiti in modo da garantire la protezione del burro durante tutte le operazioni di trasporto, di magazzinaggio e di smercio ;
 - c) dicitura sull'imballaggio :
 - Butter — Gift of the European Economic Community to Malta •
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1974

che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(74/491/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1973⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

vista la domanda presentata dal Regno di Danimarca, considerando che le specie di arachide, di canapa, di soia, di cotone e di girasole normalmente non sono coltivate nel Regno di Danimarca; che le sementi di queste specie non vi sono né moltiplicate né commercializzate;

considerando che finché sussistono queste condizioni, è necessario dispensare il Regno di Danimarca dall'applicare le disposizioni della direttiva alle specie di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Danimarca è dispensato dall'applicare la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa

alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, alle specie sottoelencate:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| a) <i>Arachis hypogaea</i> L. | arachide |
| b) <i>Cannabis sativa</i> L. | canapa |
| c) <i>Glycine max.</i> L. Merrill | soia |
| d) <i>Gossypium</i> sp. | cotone |
| e) <i>Helianthus annuus</i> L. | girasole |

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1974

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione in Sicilia di materiali di moltiplicazione standard della vite, soggetti a requisiti ridotti

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(74/492/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾ nonché la decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee⁽³⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana, considerando che l'attuazione a cura degli Stati membri delle disposizioni legislative ed amministrative necessarie per ottemperare alla succitata direttiva richiede delle modifiche essenziali tanto sul piano economico che sul piano strutturale; che non è possibile produrre dappertutto nella Comunità materiali di base sufficienti e particolarmente viti madri, che permettano di garantire, in modo soddisfacente, l'approvvigionamento in materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

considerando che questa situazione incide più particolarmente sulla regione siciliana il cui fabbisogno in materiali di moltiplicazione standard di alcune varietà appropriate di portinnesto è molto rilevante;

considerando al riguardo, che è molto difficile rispettare le lunghezze minime prescritte in particolare per le barbatelle franche;

considerando che è impossibile, per il momento, coprire nella sua totalità il fabbisogno della Sicilia con materiali provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati membri;

considerando che la Commissione ha già autorizzato il 7 luglio 1972⁽⁴⁾ la Repubblica italiana ad ammettere, per un periodo che scade il 31 maggio 1974, la commercializzazione in Sicilia di materiali di moltiplicazione standard della vite soggetti a requisiti ridotti;

considerando che le informazioni raccolte in occasione di un più attento esame contemplato dalla decisione succitata, giustificano una proroga di almeno un anno di questa autorizzazione, per quanto riguarda le barbatelle franche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere la commercializzazione in Sicilia di barbatelle franche della categoria «Materiali di moltiplicazione standard», che non rispondono alle condizioni previste dall'allegato II, parte III, della direttiva del Consiglio del 9 aprile 1968, per quanto riguarda la lunghezza.

Anno di ammissione	Numero totale	Varietà	Durata massima dell'ammissione
1974/1975	18 220 000	140 Ruggeri	1° giugno 1975
1974/1975	4 100 000	1 103 Paulsen	1° giugno 1975
1974/1975	1 100 000	779 Paulsen	1° giugno 1975
1974/1975	700 000	775 Paulsen	1° giugno 1975
1974/1975	500 000	17/37	1° giugno 1975

(1) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 2 del 1° 1. 1973, pag. 1.

(4) GU n. L 166 del 24. 7. 1972, pag. 24.

Le barbatelle franche devono avere una lunghezza di almeno 15 cm. Se è inferiore a 30 cm, la lunghezza deve essere indicata sull'etichetta prescritta all'articolo 10 della direttiva del 9 aprile 1968.

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica alla Commissione, ogni anno prima del 31 dicembre — e fino al 31 dicembre 1975 —, i quantitativi di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti ridotti che sono stati ammessi alla commercializzazione in Sicilia durante l'anno precedente ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29)):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

(1) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Finanzbauamt München II, D- 8000 München 2, Karlstraße 45.
2. Gara pubblica di appalto 58/74.
3. a) Neubiberg bei München.
b) Per una scuola di applicazione dell'esercito.
Facciata in alluminio con vetratura per isolamento solare : 17 336 m²
Edifici per l'insegnamento : 10 174 m² di facciata
Sala per esercitazioni : 5 483 m² di facciata
Mensa : 1 679 m² di facciata.
c)
d)
4. Edifici per l'insegnamento 130 giorni lavorativi agosto 1975 — marzo 1976.
Mensa 50 giorni lavorativi luglio — novembre 1975
Sala per esercitazioni 75 giorni lavorativi ottobre 1975 — marzo 1976.
5. a) Cfr. punto 1.
b) 8 ottobre 1974.
c) 30 DM con assegno sbarrato intestato alla «Finanzbauamt München II» da allegare alla domanda.
6. a) 12 novembre 1974.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti o loro mandatari.
b) 12 novembre 1974, ore 10.00, Finanzbauamt München II.
8. All'offerta va allegata una cauzione pari al 5 % della somma contrattuale, che qualora l'offerta non venga presa in considerazione, verrà rimborsata entro 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data di assegnazione dell'appalto. In caso di aggiudicazione detta somma servirà a costituire la cauzione del 20 % richiesta per la corretta esecuzione del contratto.
9. Pagamenti in conformità del paragrafo 16 del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, VOB/B e in conformità dei complementi delle condizioni contrattuali complementari.
- 10.
11. Dichiarazioni che devono essere allegate all'offerta :
— Fatturato riguardante le opere edili negli ultimi tre esercizi ;
— Prestazioni analoghe eseguite negli ultimi tre esercizi con indicazione del committente, del modo e del tempo di esecuzione ;
— Attrezzatura tecnica disponibile.
12. 27 marzo 1975.
13. In conformità del paragrafo 25 del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili (VOB/A) l'appalto sarà aggiudicato all'offerta ritenuta più vantaggiosa sotto tutti gli aspetti tecnici ed economici.
14. La documentazione potrà essere presa in visione dal 15 ottobre 1974 all'11 novembre 1974 presso : Ing. Büro G. Brecht, 7 Stuttgart 1, Stellaweg 4 nach tel. Voranmeldung 0711/731029.
15. 24 settembre 1974.

Procedura aperta

1. Rijkswaterstaat, directie Bruggen Kon. Julianalaan 372, NL- Voorburg.
 2. Gara pubblica di appalto conformemente al regolamento uniforme che disciplina gli appalti di lavori pubblici.
 3. a) Comune di Leidschendam.
 - b) Capitolato di appalto n. BR 6923: costruzione in cemento armato e precompresso di due viadotti sulla strada nazionale 4, realizzazione in cemento armato dei piloni e delle fondazioni ed esecuzione di lavori inerenti alla rete stradale.

Le prestazioni comprendono fra l'altro:

 - costruzione di un viadotto sulla strada nazionale 4, al di sopra della strada nazionale 12, costituito da due campate di circa 25 m, per una larghezza complessiva di 41 m circa;
 - costruzione di un viadotto al di sopra della linea ferroviaria Gouda-L'Aia. La sovrastruttura è costituita da una travata da gettare in loco poggiate su tre punti di sostegno per una lunghezza di circa 60 m, e una larghezza di 41 m circa;
 - costruzione dei piloni e delle loro fondazioni.

Saranno da fornire e da porre in opera fra l'altro i seguenti materiali: 3 700 m³ circa calcestruzzo per cemento armato;

2 100 m³ circa calcestruzzo per cemento armato precompresso;

2 200 t circa conglomerato asfaltico.

Saranno da porre in opera fra l'altro i seguenti materiali messi a disposizione dallo Stato:

11 000 m circa pali in cemento armato precompresso;

600 t circa acciaio di armamento.
 - c)
 - d)
4. 85 settimane.
5. a) Il capitolato di appalto è ottenibile sotto il numero BR 6923 a decorrere da giovedì, 10 ottobre 1974, presso la: Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, L'Aia (tel. 070 — 814511).

A decorrere dalla stessa data esso può essere preso in visione presso i seguenti uffici:

 - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1, L'Aia;
 - Hoofddirectie van de Waterstaat, Koningskade 4, L'Aia;
 - Rijkswaterstaat, directie Bruggen, Kon. Julianalaan 372, Voorburg.

Informazioni verranno fornite martedì, 29 ottobre 1974 alle ore 10.00 dal Rijkswaterstaat, directie Bruggen, Kon. Julianalaan 372, Voorburg, dove, a decorrere dalla stessa data, può essere presa visione del fascicolo informativo; copia di quest'ultimo è ottenibile gratuitamente su richiesta.
- b)
- c) Prezzo del capitolato di appalto: Hf 50,40 (IVA inclusa, porto escluso). Il pagamento va effettuato alla « Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, L'Aia », a ricezione della fattura.
6. a) Martedì, 12 novembre 1974 entro le ore 11.00.
 - b) Cfr. punto 1.
 - c) Lingua olandese.
7. a) Seduta pubblica.
 - b) Martedì, 12 novembre 1974, ore 11.00; indirizzo: cfr. punto 1.
- 8.
9. Acconti mensili fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute, previo versamento di una cauzione pari al 5% dell'importo del contratto.
- 10.
11. Entro una settimana dal momento in cui gli è fatta richiesta in tal senso, l'offerente deve dimostrare la sua capacità finanziaria ed economica nonché la sua capacità tecnica presentando i seguenti documenti:
 - certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa all'albo professionale;
 - dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria della sua impresa;
 - dichiarazione concernente il fatturato complessivo ed il fatturato per lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi tre esercizi;
 - elenco dei lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi cinque anni, con indicazione dell'ammontare dei lavori, del periodo e del luogo di esecuzione, con menzione del committente.
12. 30 giorni a decorrere dal giorno in cui ha luogo la gara di appalto.
13. L'offerente deve poter dimostrare che dispone di esperienza nell'esecuzione di lavori di questa natura effettuati in prossimità e sopra una linea ferroviaria elettrificata.
- 14.
15. 25 settembre 1974.

Procedura aperta

1. Commissie van Openbare Onderstand, Karthuizerinnenstraat 4, B- 8000 Brugge. Studiebureau J. Varendonck-Vincent P.V.B.A. oppure sul CC n. 9455 del Verkoopkantoor voor Openbare Aanbestedingen.
2. Aggiudicazione pubblica.
3. a) B- 8000 Brugge, Steenkaai n. 47.
b) Centrale di aerazione e di condizionamento dell'aria (lotto 22 B).
c)
d) .
4. 9 mesi.
5. a) Gli interessati potranno consultare la documentazione presso i seguenti uffici:
 - het verkoopkantoor voor Openbare Aanbestedingen, Luxemburgstraat 49 Brussel;
 - het Studiebureau J. Varendonck - G. Vincent P.V.B.A., Kortrijksepoortstraat 103, 9000 Gent, tutti i giorni, tranne il sabato;
 - op de burelen van de C.O.O., Karthuizerinnenstraat 4, B- 8000 Brugge, tutti i giorni feriali, tranne il sabato, dalle ore 8 alle ore 12.La documentazione sarà in vendita presso:
 - het verkoopkantoor voor Openbare Aanbestedingen P.C.R. nr. 94.55
 - studiebureau J. Varendonck — G. Vincent P.V.B.A., Kortrijksepoortstraat 103, 9000 Gent — P.C.R. nr. 23 51 98.
- b)
- c) Piani e capitolato d'oneri: 2 650 FB (IVA e spese postali incluse) da versare sul CC n. 235198 dello
6. a) 14 novembre 1974, alle ore 10.
b) Vedasi punto 1.
c) Lingua olandese.
7. a) Seduta pubblica.
b) Giovedì 14 novembre 1974 alle ore 10 — Indirizzo cfr. punto 1.
8. 5 % dell'importo contrattuale (IVA esclusa).
9. Acconti mensili in base allo stato di avanzamento dei lavori.
- 10.
11. Classificazione: Sottocategoria D 18, Classe 6..
12. 120 giorni di calendario.
13. Criterio unico: l'offerta più bassa.
- 14.
15. 27 settembre 1974.

Procedura aperta

1. Administration des Voies hydrauliques — Bassin fluvial de l'Escaut — 2^e direction — Dam 1, B- 8500 Kortrijk (Tel. 056/21 87 11).
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Flandre occidentali — Comines.
b) Costruzione della chiusa di sbarramento a Lys Mitoyenne.
c) Categoria B, classe 7 (lavori da FB 75 000 000 a FB 150 000 000).
4. 30 mesi di calendario.
5. a) Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue du Luxembourg 49, B- 1040 Bruxelles (Tél. 02/13 14 47 — CCP 9455). Consultazione dei documenti e informazioni presso il servizio di cui al punto 1.
b) 31 ottobre 1974.
c) Costo della documentazione: Cahier des charges n. A4/74 G 85: FB 320; modulo per la presentazione dell'offerta: FB 20; piani di esecuzione (in numero di 15) FB 1 540. Consegna previo versamento della somma suddetta.
6. a) 31 ottobre 1974, ore 11.00.
b) Indirizzo di cui al punto 1.
c) Lingua francese; è obbligatorio servirsi dei formulari allegati al Cahier des charges.
7. a) Pubblica.
b) 31 ottobre 1974, ore 11.00, Dam 1, 8500 Kortrijk.
8. 5 %; periodo di garanzia: 1 anno.
9. Acconti mensili. Il contratto prevede revisione dei prezzi per manodopera e materiali.
10. Sono ammesse a concorrere le associazioni anche temporanee.
11. Cfr. disposizioni di cui al punto 3 c).
12. 120 giorni di calendario dall'apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. Verrà prescelta l'offerta regolare più bassa.
14. Durante il periodo di pubblicità, a questo bando di gara possono essere apportate rettifiche, talchè i candidati cittadini degli Stati membri della C.E. sono invitati a chiederne comunicazione all'ufficio indicato sub 1 almeno 10 giorni prima dell'apertura dei plichi.
15. 25 settembre 1974.

Procedura aperta

1. Landschaftsverband Rheinland, Landesstraßenbauamt Köln, D-5 Köln Poll 91, Am Grauen Stein 33.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili (VOB/A).
3. a) I lavori sono da eseguire nella zona di Brühl.
b) Rivestimento di una diga esistente con uno strato non gelivo e uno strato bituminoso.
I lavori riguardano la fornitura e messa in opera di :
strato non gelivo : 87 000 m³,
rivestimento di malta 15 cm : 94 000 m²,
strato portante bituminoso 18 cm : 89 000 m²,
strato portante bituminoso 15 cm : 16 000 m²,
strato portante bituminoso 5 cm : 24 000 m²,
legante asfaltico 5 cm : 118 000 m²,
legante asfaltico 3,5 cm : 128 000 m²,
asfalto colato 3,5 cm : 78 000 m²,
calcestruzzo asfaltico 3,5 cm : 46 000 m²,
bordi rilevati in calcestruzzo F 5 : 4 000 m²,
ricoprimento in terra vegetale 20 cm : 57 000 m².
c) Lotto unico.
d)
4. 120 giorni lavorativi.
5. a) La documentazione può essere richiesta con l'indicazione «Umgebung Brühl» presso la «Landesstraßenbauamt Köln, 2-5 Köln 91, Am Grauen Stein 33».
b) 10 ottobre 1974.
c) La documentazione verrà inviata previo versamento di DM 30 sul conto n. 65565 della Westdeutschen Landesbank Köln.
6. a) 3 dicembre 1974, ore 11.00.
b) Landesstraßenbauamt Köln.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti o loro mandatari.
b) 3 dicembre 1974, ore 11.00, Stanza 213, Landesstraßenbauamt Köln.
8. Quale garanzia è richiesta una cauzione pari al 5 % dell'importo contrattuale. Si accettano esclusivamente fideiussioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, VOB/B.
10. Sono ammesse a concorrere imprese singole eventualmente coadiuvate da subappaltatori, o consorzi di imprese, ma sono escluse le imprese accessorie.
All'inizio dei lavori è fatto obbligo nominare un mandatario.
11. Il candidato deve fornire ragguagli in merito alla sua situazione finanziaria ed economica e alla sua specializzazione, allegando all'offerta i documenti seguenti :
— certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale ;
— dichiarazione riguardante il fatturato complessivo e quello di ciascuna impresa negli ultimi tre esercizi ;
— elenco delle prestazioni analoghe a quelle da appaltare eseguite nell'ultimo triennio.
12. 31 gennaio 1974.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A viene prescelta l'offerta ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 25 settembre 1974.

Procedura ristretta

1. Department of Health and Social Services, Works Unit, Stony Road, Dundonald, Belfast BT16 Ous.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da concorrenti selezionati, soggetta alla concessione degli aiuti per lo sviluppo economico dell'Irlanda del Nord.
3. a) In prossimità del centro di Lisburn, contea di Down e contea di Antrim, tra Bridge Street e Linenhall Street. Lisburn è ubicata a circa 8 miglia da Belfast.
b) Costruzione e finitura di un edificio di cinque piani della superficie di 5 980 m², destinato ad un centro di cura, con uffici annessi, abitazione per il custode e sala caldaie sul tetto. L'edificio ha struttura in cemento armato prefabbricato e gettato in loco, fondazioni su pali, rivestimento esterno in mattoni, finestre in alluminio, terrazza rivestita con asfalto. I bruciatori per la nafta sono collocati al livello del tetto e assicurano l'intero riscaldamento centrale con radiatori e pannelli radianti incorporati nei soffitti. Il progetto prevede anche due ascensori, un impianto di illuminazione, un impianto di chiamata che collega i pazienti con gli appartamenti dei medici e un impianto telefonico. I lavori esterni comprendono muri di sostegno, opere di drenaggio e aeree di parcheggio.
c) Saranno designati subappaltatori per gli impianti meccanici ed elettrici. Costo presuntivo per il complesso dei lavori: circa Lst. 1 000 000.
d)
4. L'edificio completato e i lavori esterni debbono essere consegnati entro 157 settimane dalla data di presa di possesso del cantiere che sarà notificata dall'architetto responsabile.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresa, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente ed in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 25 ottobre 1974.
b) The department of Health and Social Services, Works Unit, Dundonald, Belfast BT16 Ous.
c) Lingua inglese.
7. Approssimativamente l'8 novembre 1974.
8. — Certificato d'iscrizione dell'impresa ad un albo professionale o al Companies Register del Regno Unito o d'Irlanda.
— Bilancio degli ultimi tre esercizi, con indicazione del fatturato riguardante i lavori edili.
— Specificazione delle qualifiche tecniche del personale direttivo e di sorveglianza responsabile per l'esecuzione dei lavori, con indicazione delle opere già realizzate secondo la prassi del Regno Unito.
— Progetti per un importo superiore ad 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi cinque anni con indicazione del valore, del luogo e dell'autorità committente di ciascuna opera.
— Attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori.
— In conformità della legge per la salvaguardia dell'impiego (Irlanda del Nord) 1947, il candidato prescelto non sarà tenuto ad assumere, tramite il ministero del lavoro:
— personale di controllo e di supervisione;
— operai regolarmente o abitualmente occupati dal candidato;
— manodopera per coprire i posti vacanti, quando l'ufficio di collocamento del ministero del lavoro non sia in grado di fornire manodopera adatta, secondo il parere del candidato, entro un periodo di tempo ragionevole dopo averne ricevuto richiesta da quest'ultimo.
9. Particolari circa gli aiuti per lo sviluppo economico dell'Irlanda del Nord saranno indicati nei documenti relativi all'offerta.
10. Il contratto sarà basato sulla « Standard Form of Building Contract », edizione ad uso delle autorità locali, edizione 1963 (revisione luglio 1973) pubblicata dalla « Royal Institute of british architects publications », su specificazioni tecniche, disegni ed elenchi dei materiali. Il concorrente è vincolato alla sua offerta per otto settimane. Sono consentite variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Acconti mensili in base ai lavori eseguiti e ai materiali consegnati in cantiere.
11. 26 settembre 1974.

Procedura ristretta

1. Cheshire County Council, County Hall, Chester, Cheshire.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da concorrenti selezionati.
3. a) Tronco stradale A574, circa 8 km a nord-est di Warrington, Cheshire.
b) Costruzione di circa 1 km di carreggiata unica e un km di rampe di accesso con pavimentazione flessibile; lavori di drenaggio in superficie, scavo di circa 40 000 m³ di materiale di cui 20 000 m³ posti in rilevato; riporto di circa 66 000 m³ di terra.
Costo presuntivo dei lavori: tra Lst. 415 000 — 1 000 000.
c)
d)
4. 9 mesi dalla data d'inizio dei lavori, notificata dall'ingegnere responsabile dell'appalto.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente ed in solido la responsabilità per l'adempimento del contratto.
6. a) 16 ottobre 1974.
b) The Director of Highways & Transportation, Cheshire County Council, Blackford Hall, Near Chester CH1 6EA, Cheshire.
c) Lingua inglese.
7. Approssimativamente agli inizi del dicembre 1974.
8. — Certificato d'iscrizione dell'impresa ad un albo professionale o al Companies Register del Regno Unito o d'Irlanda.
- Bilancio degli ultimi tre esercizi, con indicazione del fatturato riguardante i lavori edili e di quello relativo ad opere d'ingegneria civile.
- Specificazione delle qualifiche tecniche e del personale direttivo e di sorveglianza responsabile per l'esecuzione dei lavori, con indicazione delle opere già realizzate secondo la prassi del Regno Unito.
- Elenco dei progetti per un importo superiore a 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi 5 anni, con indicazione del valore e dell'autorità committente di ciascuna opera.
- Attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori.
- L'appaltatore deve precisare se intende servirsi di manodopera propria o reclutata in loco.
- 9.
10. Il contratto sarà basato sulle condizioni contrattuali stabilite dalla « Institution of Civil Engineers » per lavori edili e d'ingegneria civile (Quinta edizione) nella versione modificata del ministero dell'ambiente per gli appalti di lavori autostradali, su specificazioni tecniche per la costruzione di strade e ponti, su disegni ed elenchi di materiali. Sono consentite variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Acconti mensili in base ai lavori eseguiti e ai materiali consegnati in cantiere.
11. 23 settembre 1974.

Procedura ristretta

1. Cheshire County Council, County Hall, Chester, Cheshire, England.
2. La più bassa offerta ricevibile in gara tra quelle presentate da imprese selezionate.
3. a) In prossimità dell'autostrada M6 circa 500 m a sud del raccordo 17 nei pressi di « Sandbach » nella contea di « Cheshire », Inghilterra.
b) Costruzione di un'area di servizio per autostrada, comprendente: 30 000 m² di strade in calcestruzzo e di aree di parcheggio, scavo di 37 000 m³ di materiale, riempimento di 18 000 m³ di roccia per la stabilizzazione del terreno, lavori annessi, quali bordatura del ciglio stradale, drenaggio delle acque superficiali e sotterranee, modificazione degli scarichi esistenti, livellamento dei fossati e canalizzazione, posa di 350 m di tubi da 600 mm, aree da pavimentare in acciottolato. Il costo globale dell'intera opera è stimato in £ 415 000 — £ 1 000 000.
c)
d)
4. 9 mesi a partire dalla data d'inizio dei lavori, notificata dall'ingegnere responsabile. Parte dei lavori devono essere realizzati entro i primi quattro mesi dalla data d'inizio.
5. Qualora l'offerta ricevibile venga presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente e in solido la responsabilità per l'adempimento del contratto.
6. a) 16 ottobre 1974.
b) The Director of Highways and Transportation, Cheshire County Council, Backford Hall, Near Chester CH1 6EA, Cheshire, England.
- c) Lingua inglese.
7. Approssimativamente alla fine del novembre 1974.
8. — Certificati di iscrizione della società ad un albo professionale o al « Company's Register » nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda.
— Bilancio consuntivo degli ultimi tre esercizi con indicazione del fatturato per opere edili e dell'aliquota di esso relativa a lavori d'ingegneria civile.
— Specificazione delle qualifiche tecniche del personale direttivo e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori; precedenti esperienze in lavori edili già realizzati secondo la prassi del Regno Unito.
— Elenco dei lavori per un importo superiore a 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi 5 anni con indicazione del valore, del sito e dell'autorità committente.
— Distinta degli impianti e dell'attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori.
— L'appaltatore deve precisare se intende servirsi di manodopera propria o reclutata in loco.
- 9.
10. Il contratto si baserà sulle condizioni contrattuali stabilite dalla « Institution of Civil Engineers Conditions of Contract » per le opere edilizie e d'ingegneria civile (Quinta edizione), nella versione modificata dal « Department of the Environment » per gli appalti di lavori autostradali, su specificazioni per lavori stradali, su piani costruttivi e su elenchi dei materiali. Saranno consentite variazioni dei prezzi per manodopera e materiali. Acconti mensili sulla base dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti e dei materiali consegnati in loco.
11. 23 settembre 1974.

Procedura ristretta

1. South East Thames Regional Health Authority, Randolph House, 46-48 Wellesley Road, Croydon CR9 3QA, R.U.
2. Procedura ristretta.
3. a) Brook Hospital, Woolwich, London, S.E.18, England.
b) Il progetto consiste nell'ampliamento del reparto di Gerontoiatria dell'ospedale. Esso comprende un reparto ambulatoriale diurno di cure gerontoiatriche, spogliatoi per il personale e un complesso comprendente cucina e refettorio destinati al reparto ambulatoriale diurno e ai reparti di gerontoiatria già costruiti. Ad eccezione dei locali degli impianti il complesso è ad un unico piano. La costruzione di massima in elementi di legno modulari con pannelli intercambiabili, finestre e porte in legno, dev'essere collegata all'edificio esistente in struttura modulare in tre parti. Il locale degli impianti ha struttura in mattoni portanti e le solette di calcestruzzo con rinforzo minimo. Il costo totale dei lavori è preventivato in £ 450 000; quello dei subappalti per i servizi meccanici ed elettrici, di cui sopra, in £ 145 000.
c) Il progetto sarà dato in appalto con contratto singolo.
d)
4. Entro 21 mesi a decorrere dalla data di apertura del cantiere.
5. Qualora l'appalto venga aggiudicato ad un consorzio di imprese, prima della stipula nel contratto, ciascuna di esse dovrà impegnarsi a rispondere in solido ed individualmente per il corretto adempimento del suddetto.
6. a) 22 ottobre 1974.
b) The Regional Administrator; indirizzo: cfr. punto 1.
c) Lingua inglese.
7. 6 novembre 1974.
8. Riferenze a norma dell'articolo 25 a), b), c) e dell'articolo 26 a), b), c), d) e e) della direttiva del Consiglio 71/305/CEE.
9. L'offerta più bassa ricevibile tra quelle in gara.
10. Il contratto sarà eseguito conformemente ai termini e alle condizioni della «Standard Form of Building Contract, Local Authorities edition» con elenchi dei materiali, edizione 1963 (revisione luglio 1973).
Comprovare che nessuno dei casi di cui all'articolo 23 a), b), c), d), e), f) o g) della direttiva del Consiglio 71/305/CEE è applicabile all'appaltatore.
Le richieste d'informazione relative al presente bando devono essere indirizzate a:
The Regional Architect, South East Thames Regional Health Authority, Third Floor, indirizzo cfr. punto 1. Ai sensi delle vigenti disposizioni dell'autorità committente, saranno selezionati sei candidati al massimo, e l'offerta sarà restituita all'amministratore regionale, South East Thames Regional Health Authority, entro e non oltre le ore 16.00 dell'11 dicembre 1974.
11. 24 settembre 1974.